

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE PROMOSSE SUL TERRITORIO COMUNALE
--

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento definisce le modalità con le quali l'amministrazione comunale si raccorda con le Associazioni di volontariato presenti nel contesto locale.

Per volontariato si intende quell'azione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite un'organizzazione senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 2 - PRINCIPI

Il presente Regolamento nasce dall'esigenza di raccordare l'attività dell'Amministrazione con le iniziative che il contesto locale promuove quale co-progettazione e rafforzamento delle azioni della comunità locale.

ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

1. L'attività di volontariato è prestata in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di volontariato si svolge nei seguenti ambiti:

a) attività di promozione alla tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri nonché attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale e delle aree tutelate;

b) attività di supporto culturale presso la biblioteca comunale e/o manifestazioni ed eventi;

c) attività nell'ambito dei servizi alla persona quali ad esempio:

- accompagnamento degli alunni a scuola mediante il progetto Piedibus in collaborazione con gli organi scolastici competenti;

- attività di assistenza ai compiti e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri in collaborazione con le scuole del territorio;

- attività di assistenza a minori e famiglie in difficoltà mediante progettazioni coordinate dall'ufficio servizi sociali;

- attività di assistenza a favore di anziani e disabili e nello specifico consegna pasti, trasporti sociali, organizzazione di eventi, gestione centro sociale, azioni di prossimità, collaborazione con la residenza socio assistenziale del territorio;

- attività di assistenza a favore della prima infanzia presso le strutture comunali;

- accompagnamento scolaresche nelle uscite, in collaborazione con gli organi scolastici competenti;

d) attività ausiliari del traffico “nonni vigili”;

Si rimanda a ogni singola convenzione la definizione di altra attività qui non contemplate ma attinenti agli ambiti identificati.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO PER I CITTADINI

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico può rivolgersi:
 - direttamente ad un'associazione del territorio che svolge attività in collaborazione con il Comune di Pandino;
 - mediante apposita nota informativa all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, affinché l'Ufficio Servizi Sociali possa indicare le modalità per accedere ad un'associazione convenzionata con il Comune di Pandino che persegua gli scopi e le finalità più vicine all'interesse del cittadino.
2. Possono prestare attività di volontariato tutti coloro che hanno del tempo libero da dedicare ad attività socialmente utili purché iscritti ad un'associazione di volontariato opportunamente registrata.

ART. 4 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Presso l'ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale delle Associazioni a cui possono iscriverne tutte le Associazioni che ritengono di voler rendersi disponibili per attività di carattere solidaristico.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica del Comune.

ART. 6 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura della propria associazione, di un cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Pandino.

ART. 7 – COORDINAMENTO

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per Settore che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste

ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

d) valutare, anche avvalendosi di esperti in materia, la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1 Tutti coloro che prestano la propria opera per lo svolgimento del servizio civico saranno assicurati, mediante l'Associazione alla quale appartengono, sia contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate. L'amministrazione Comunale si riserva pertanto di attivare apposite convenzioni con ciascuna Associazione aderente alle iniziative di cui sopra per l'eventuale rimborso per oneri sostenuti.
- 2 I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.LGS. 626/94e s.m.i. utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione eventualmente individuati dal comune.
- 3 Sarà cura dei Responsabili di Area competente a informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuali.
- 4 L'Amministrazione comunale, per tramite dei Responsabili di Area competente, è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
- 5 L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 9 – MEZZI E ATTREZZATURE

1. Il Comune, fornisce ai volontari, a propria cura e spese per quanto possibile, eventuali mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati con i Responsabili di Area competenti. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre, su richiesta del responsabile di Settore, a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza in attività.

ART. 10 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale, per mezzo dei Responsabili di Area competente, controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

a) da esse possa derivare un danno per il Comune di Pandino;

b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;

c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;

d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

ART. 11- NORMATIVA

Per tutto ciò che non si fa presente nel presente regolamento si rinvia ad apposita normativa:

- L. 11.10.1991, n. 266: Legge-quadro sul volontariato;
- L. R. 14.02.2008, n. 1: Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso;
- L.R. 06.12.1999, n. 23: Politiche regionali per la famiglia;
- L. 06.03.2001, n. 64: Istituzione del servizio civile nazionale;
- D.Lgs. 4.12.1997, n. 460: Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.;
- D.M. 18.07.2003, n. 266: Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- L. 07.12.2000, n. 383: Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
- L. R. 14.02.2008, n. 1: Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso.

